

BibLus-net

Newsletter 539 del 2 novembre 2017

In questo numero:



Focus

[Libretto impianto termico e rapporto di controllo](#)



Opere edili

[Regolamento edilizio unico, a che punto siamo?](#)



Lavori pubblici

[RUP: pubblicate le linee guida Anac aggiornate dopo il decreto correttivo](#)



Varie e brevi

[Arrivano i voucher digitalizzazione Pmi per l'acquisto di hardware e software](#)



Lavori pubblici

[In Gazzetta il nuovo regolamento appalti per beni culturali. In vigore dall'11 novembre](#)



Opere edili

[Infiltrazioni d'acqua e umidità: è valida la garanzia di vendita per le case di non recente costruzione?](#)



Lavori pubblici

[Società tra professionisti: per partecipare ad una gara, i soci devono essere tutti iscritti allo stesso albo?](#)



Opere edili

[Muro di contenimento: in tema di distanze dalle costruzioni valgono le stesse regole degli edifici?](#)



Sicurezza

[Rischio sismico, idrogeologico e consumo di suolo: ecco i Comuni più a rischio](#)



Tecnologie

[Digitale terrestre 2.0, dal 2022 una nuova tecnologia: ecco chi dovrà cambiare TV](#)



Lavori pubblici

[Pubblicate le linee guida Anac sui motivi di esclusione dalle gare: allargato il campo degli illeciti professionali](#)



Sicurezza

[Valutazione rischio chimico, cancerogeno e mutageno: aggiornato il manuale Ispra](#)

Varie e brevi



Ecosistema urbano 2017: scopri come è posizionata la tua città nella classifica Legambiente per qualità ambientale



Lavori pubblici
Affidamenti diretti in house, slitta al 30 novembre 2017 l'iscrizione nell'Elenco



Fisco
Rottamazione cartelle 2017, 30 novembre il nuovo termine per le rate scadute



Varie e brevi
Canne fumarie, in vigore la nuova UNI 11278:2017



Libretto impianto termico e rapporto di controllo

Libretto impianto: tutto quello che occorre sapere sul libretto dell'impianto, efficienza energetica e rapporto di controllo. Software gratis e modello PDF editabile

L'impianto termico è un **sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti.**

La *legge 90/2013 (di conversione del dl 63/2013)* ha introdotto una serie di modifiche al dlgs 192/2005, tra cui anche la definizione di impianto termico.

Ora rientrano negli impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una **potenza $\geq 5\text{kW}$** .

Secondo la nuova versione del dlgs 192/2005:

un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Esempi di impianto termico

Secondo le nuove definizioni, sono considerati impianti termici:

- gli impianti per il solo riscaldamento ambientale
- per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermini, radiatori, ecc.)
- gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.)
- gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore)
- le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
- gli impianti di climatizzazione estiva
- gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate. Appartengono a questa categoria ad esempio:

- applicazioni per palestre o centri sportivi
- produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria
- gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione

Esempi di impianti considerati non termici

Non sono invece impianti termici:

- i singoli scaldabagni
- i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare
- gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra

Dalla nuova definizione di impianto termico dipendono numerose questioni, come ad esempio:

- la necessità di compilare il libretto di impianto
- modalità elaborazione dell'APE (attestato di prestazione energetica): anche le stufe da 5 kW (o quelle la cui somma delle potenze sia almeno 5 kW) sono considerate generatore
- durata e validità dell'APE (in funzione della presenza del libretto impianto)
- la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell'esistente
- ecc.

Il responsabile dell'impianto termico

Dall'entrata in vigore del *dpr 412 del 1993* la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell'impianto ad un unico soggetto: il **responsabile dell'impianto termico**.

Egli ha la responsabilità di:

- esercizio dell'impianto
- conduzione dell'impianto
- controllo dell'impianto
- manutenzione dell'impianto
- rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica

In genere il responsabile dell'impianto termico è il proprietario dell'impianto. Vi sono alcuni casi particolari:

- nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l'inquilino
- nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l'amministratore di condominio
- nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l'amministratore delegato

Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un "*terzo responsabile*" che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell'installazione e manutenzione degli impianti termici.

Il terzo responsabile:

- riceve l'incarico dal proprietario dell'impianto
- diventa il responsabile dell'esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
- ha gli stessi compiti del responsabile d'impianto
- risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza

La delega ad un "terzo responsabile" non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.

Il libretto dell'impianto

Il **libretto dell'impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico** (così come definito dal *dlgs 192/2005* modificato dalla *legge 90/2013*). Il libretto dell'impianto costituisce la "*carta di identità*" di un impianto termico. Riporta tutti i dati relativi a

- tipologia di impianto
- caratteristiche
- combustibile

- installatore
- utilizzatore
- manutentore
- eventuale terzo responsabile della gestione
- interventi eseguiti

Il dm 10 febbraio 2014 ha introdotto il nuovo libretto di impianto e il nuovo rapporto di efficienza energetica di cui al *dpr 74/2013*.

Il *nuovo libretto dell'impianto* va compilato per gli impianti di riscaldamento tradizionali, per gli impianti di climatizzazione estiva ed anche per quelli alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento.

Il libretto dell'impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Il responsabile dell'impianto, con l'aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo. La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

Controlli periodici

Tutti gli impianti termici **devono essere sottoposti a controlli periodici** che hanno una duplice finalità:

1. garantire una maggiore sicurezza
2. mantenere efficiente l'impianto per avere una bolletta meno cara

Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell'impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del *Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37*.

Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell'impianto termico nei libretti d'uso e manutenzione.

La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.

Cadenza dei controlli periodici degli impianti termici

Gli installatori e i manutentori devono definire:

- **quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto**
- **con quale frequenza le operazioni vadano eseguite**

A fine lavoro il manutentore ha l'obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

Tutti gli **interventi di controllo e manutenzione** dell'impianto devono essere **riportati sul libretto dell'impianto**. La cadenza dei controlli di efficienza energetica è definita dall'allegato A del *dpr 74/2013*.

Considerando gli impianti più diffusi, sono previsti i seguenti controlli:

- generatore di calore con potenza $P < 10$ kW: non obbligatori
- impianto con generatore a fiamma con $10 \text{ kW} < P < 100 \text{ kW}$ a gas metano o GPL: ogni 4 anni
- generatori di calore con $10 \text{ kW} < P < 100 \text{ kW}$ a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni
- pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con $12 \text{ kW} < P < 100 \text{ kW}$: ogni 4 anni

La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell'impianto è superiore a 100 kW.

*NB: Come previsto dall'art. 9 del dpr 74/2013, le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di **potenza termica utile nominale non minore di 10 kW** e di climatizzazione estiva di **potenza termica utile nominale non minore di 12 kW**. Pertanto, gli obblighi (anche quelli considerati nella tabella dell'allegato A del dpr 74/2013 riportata di seguito) vanno intesi come valori vanno "maggiore o uguale".*

Entrando nel dettaglio, le scadenze e le tipologie di controllo sono riportate nella seguente tabella.

Tipologia impianto Alimentazione		Potenza (1) di efficienza energetica [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica [anni]	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti cogeneratore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
		Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P – Potenza termica utile nominale ; P_{el} – Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI

Di seguito riportiamo un esempio pratico elaborato dall'Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) sul controllo di efficienza impianti.

Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW. Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuati annualmente e il manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata tale frequenza. La tabella 1 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni.

Cosa deve fare l'utente?

Dovrà disporre l'esecuzione della manutenzione dell'apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della manutenzione annuale, l'utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.

La somma, **100 milioni di euro**, a valere sul Programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020, è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

Voucher digitalizzazione Pmi, cos'è

Il voucher digitalizzazione Pmi è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un *voucher*, di importo **non superiore a 10.000 euro**.

Lo scopo è quello di promuovere interventi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.

Cosa finanzia

Il *voucher* deve essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di **software, hardware e/o servizi specialistici** che siano in grado di:

- migliorare l'efficienza aziendale
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro
- sviluppare soluzioni di e-commerce
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT

Le risorse

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione del *voucher* per il sostegno di progetti di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico sono pari a **100 milioni di euro**.

Le agevolazioni

Ciascuna impresa può beneficiare di **un unico voucher** di importo **non superiore a 10 mila euro**, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Come funziona

Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono state definite dal **decreto direttoriale 24 ottobre 2017**, in allegato.

In particolare, le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente **tramite la procedura informatica, dal 30 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018**.

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del *voucher*, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla prenotazione del *voucher*.

Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del contributo, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l'importo del *voucher* da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

In allegato il decreto 24 settembre 2017 contenente il modello di domanda per l'assegnazione e per l'erogazione del *voucher*.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



I livelli di progettazione rimangono sostanzialmente uguali a quelli previsti dalla disciplina generale del Codice, ossia:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- scheda tecnica
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
- progettazione dello scavo archeologico
- progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

La **scheda tecnica** è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.

L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali è disposto, di regola, sulla base del **progetto esecutivo**. Vengono, indicati, inoltre, i casi in cui l'affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto definitivo.

Lavori in somma urgenza

La regola generale prevista nel decreto dispone che sussiste l'obbligo di ricorso all'**appalto di sola esecuzione**, è necessaria l'acquisizione del progetto esecutivo.

Tuttavia, sono presenti alcune eccezioni.

In tutti i lavori di **somma urgenza**, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, di **importo sino a 300.000 euro** l'esecuzione dei lavori stessi può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente ed, anche, che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Inoltre, è possibile affidare lavori sul progetto definitivo quando la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l'individuazione di soluzioni solo in corso d'opera, oppure quando i lavori su superfici decorate o beni mobili non comportano complessità realizzativa.

Qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori (di importo pari o superiore a 150.000)

Ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'**attestato dell'autorità** preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del **buon esito** degli interventi eseguiti.

Oltre ai requisiti generali le imprese devono inoltre possedere **dettagliati requisiti speciali**.

I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori sono:

- idoneità tecnica
- idoneità organizzativa
- adeguata capacità economica e finanziaria

Per eseguire, invece, lavori di **importo inferiore a 150.000 euro** le imprese devono:

- avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria
- avere un organico determinato secondo quanto previsto sull'idoneità organizzativa
- essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Direttore tecnico


La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti. Inoltre, non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese.

Periodo transitorio

Come disposto all'art. 28, comma 2 del provvedimento, gli articoli dal 14 al 21 contenuti nel Titolo III, Capo I del dm 14 agosto 2017 che contengono i **livelli ed i contenuti della progettazione entreranno in vigore successivamente** all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con cui devono essere definiti i contenuti della progettazione nei 3 livelli progettuali.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti articoli:

- art. 14 – Attività di progettazione



Rischio sismico, idrogeologico e consumo di suolo: ecco i Comuni più a rischio

La ricerca Cresme/Cnappc su come la combinazione del rischio sismico, idrogeologico e consumo di suolo ricade sui territori italiani: 442 i Comuni ad alto rischio

In molti Comuni italiani è presente sia il **rischio sismico** che **idrogeologico** (rischio di frana e di alluvione); se contestuali, tali rischi amplificano esponenzialmente le conseguenze che possono diventare catastrofiche per la popolazione.

Nella ricerca del Cresme e Cnappc "**Lo stato del territorio italiano, tra rischio sismico, idrogeologico, e consumo di suolo**" per la prima volta vengono analizzati **gli effetti combinati dei rischi sul territorio nazionale**.

Il documento evidenzia come i Comuni a **rischio alto e medio-alto** siano caratterizzati dalla compresenza dei 3 elementi di rischio naturale.

L'obiettivo della pubblicazione è quello di individuare in quali Comuni si concentrano i pericoli di origine naturale, valutando il rischio in funzione della popolazione esposta.

In particolare sono stati considerati i seguenti elementi:

- il peso della superficie comunale esposta al rischio idrogeologico
- la quota di suolo impermeabilizzato
- la classificazione sismica comunale
- il numero di eventi di dissesto che si sono verificati nell'ultimo secolo nei comuni
- la popolazione esposta al pericolo sismico, di frana e di alluvione

Sintesi del rapporto Cresme/Cnappc

Dai risultati delle analisi svolte, si ha che i Comuni più esposti al rischio si trovano:

- lungo la dorsale appenninica
- in Sicilia
- nelle prealpi venete

Sono, infatti, Comuni interessati sia da una elevata sismicità (tutti i comuni rientrano nella zona sismica 1 o 2), sia da problemi di dissesto idrogeologico (ampie aree comunali sono a rischio elevato di frana o di alluvione e nelle quali insistono attività economiche o abitazioni).

Tra i Comuni con più elevato rischio emergono le seguenti città, e solo per citare le principali:

- Napoli
- Palermo
- Catania
- Messina
- Brescia
- Reggio Calabria
- Perugia
- Foggia
- Rimini
- Salerno

Tutte le città sono in zona sismica 1 o 2; in media la superficie ad elevato rischio di frana rappresenta il 5,4% della superficie comunale e quella ad elevato rischio di alluvione è pari all'8,5%.

Comuni a rischio alto e medio alto

Dallo studio emerge che in Italia il 27% dei Comuni ha un **rischio naturale alto o medio alto** (pari a 2.132 comuni), i quali hanno una superficie territoriale complessiva di quasi 95.000 kmq (pari al 31% del totale del territorio nazionale) e una popolazione 19,8 milioni di abitanti (pari al 34%).

I comuni a **rischio alto** sono 442, interessano quasi 18.000 kmq 5,9% della superficie nazionale e sono abitati da 8,2 milioni di abitanti, il 13,7% della popolazione italiana.

I comuni a **rischio medio-alto** sono 1690, interessano quasi 77.000 kmq (il 25% del territorio nazionale) e sono abitati da 11,6 milioni di persone.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Digitale terrestre 2.0, dal 2022 una nuova tecnologia: ecco chi dovrà cambiare TV

Digitale terrestre 2.0, dal 2022 scatta la nuova fase con il passaggio alle nuove frequenze televisive. Previsto un contributo nella nuova legge di Bilancio per chi adegua le TV

La legge di Bilancio 2018 prevede all'art. 89 un "*uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G*". In pratica, come stabilito dal Piano della Commissione Europea, bisogna far posto alle frequenze per la nuova modalità per la telefonia mobile 5G, pertanto **le televisioni dovranno passare al nuovo formato DVB-T2**, che appunto permette la trasmissione dei canali in meno spazio.

Una nuova rivoluzione digitale nelle case degli italiani è vicina (non vicinissima), **dal 1 luglio 2022 scatta la fase 2 del digitale terrestre**, che prevede l'adeguamento per tutti gli apparecchi televisivi venduti prima del 2017. Previsto inoltre l'adeguamento anche per le antenne centralizzate dei condomini.

I tempi

Di seguito riportiamo gli step che porteranno al **passaggio definitivo al digitale terrestre 2.0**:

1. entro il 31 marzo 2018 bisogna assegnare i diritti d'uso di frequenze radioelettriche, con lo scopo di rendere i televisori strumenti di multipla fruizione tecnologica.
2. entro il 30 settembre del 2018 il Ministero dello sviluppo economico provvederà all'assegnazione dei diritti d'uso della delle frequenze in banda con disponibilità dal 1 luglio 2022
3. entro il 31 maggio del 2018 l'Agcom assegnerà le frequenze da destinare al servizio televisivo in digitale terrestre, ovvero il cosiddetto PNAF 2018
4. entro il 28 febbraio del 2019 avverrà il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico dei diritti d'uso, che prevedono per il servizio pubblico "radiofonico, televisivo e multimediale sino al 40% della capacità trasmissiva del multiplex regionale"
5. al primo gennaio 2020 al 30 giugno 2022 avverrà il passaggio vero e proprio da una tecnologia all'altra

Previsto un **contributo di 100 milioni di euro entro il 2022** (25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022) per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva (tv o decoder) per il passaggio al nuovo standard DVB-T2.

Chi dovrà cambiare o adeguare il televisore?

La domanda che un po' a tutti interessa è chi dovrà comprare un nuovo TV e soprattutto quali sono i nuovi apparecchi già predisposti al cambiamento?

Se il nostro televisore è stato comprato prima del 1° luglio 2016 è molto probabile che dal primo luglio 2022 ci toccherà cambiare apparecchio o tuttalpiù optare per un decoder a parte per farlo funzionare.

Per chi, già da ora, invece acquisterà un nuovo televisore non ci saranno problemi, visto che **dal 1° gennaio 2017 c'è l'obbligo di vendere solo televisori già DVB-T2** o quantomeno abbinati a un decoder compatibile.

Attenzione quindi alle offerte troppo vantaggiose, soprattutto online! Controllate prima di acquistare un nuovo TV le specifiche tecniche; il televisore deve supportare lo standard DVB-T2 e il più recente codec H265/HEVC, altrimenti da luglio 2022 avrete un apparecchio inutilizzabile.



Ecosistema urbano 2017: scopri come è posizionata la tua città nella classifica Legambiente per qualità ambientale

Ecosistema urbano 2017: pubblicato il Rapporto Legambiente sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia. La migliore è Mantova

Legambiente ha pubblicato la 24ma edizione di **Ecosistema Urbano**. Il documento fotografa le performances ambientali dei comuni capoluogo di provincia, attraverso un'analisi dei numeri.

Viene stilata una graduatoria, prendendo in considerazione i 6 **principali componenti ambientali**, presenti in una città:

1. aria
2. acque
3. rifiuti
4. mobilità
5. energia
6. ambiente urbano

In base a questi componenti vengono individuati 16 indicatori, grazie ai quali ogni città ottiene un punteggio normalizzato variabile da 0 a 100. I punteggi assegnati su ciascun indicatore identificano, in parole semplici, **il tasso di sostenibilità della città reale rispetto ad una città ideale**.

Ecosistema Urbano 2017: i 16 indicatori

Gli indicatori consentono di valutare tanto **i fattori di pressione e la qualità delle componenti ambientali**, quanto **la capacità di risposta e di gestione ambientale**.

Il punteggio finale viene assegnato nel seguente modo, definendo un peso per ciascun indicatore che varia tra 3 e 15 punti, per un totale di 100 punti:

- mobilità (30%)
- aria (20%)
- rifiuti (20%)
- acqua (15%)
- ambiente urbano (10%)
- energia (5%)

Gli indicatori cosiddetti di risposta (che misurano le politiche intraprese dagli enti locali) pesano per oltre la metà del totale (59%), mentre gli indicatori di stato valgono il 20% e gli indicatori di pressione il 21%.

Nella tabella seguente riportiamo i 16 indicatori selezionati per stilare la graduatoria sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia.

N. Indici	Descrizione
1 Qualità dell'aria: biossido di azoto (NO ₂)	Valore medio tra i valori medi annuali registrati dalle centraline urbane di traffico e quelle di urbane fondo [µg/mc]
2 Qualità dell'aria: polveri sottili (PM ₁₀)	Valore medio tra i valori medi annuali registrati dalle centraline urbane di traffico e quelle urbane di fondo [µg/mc]
3 Qualità dell'aria: Ozono (O ₃)	Media del n° di giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 µg/mc su tutte le centraline
4 Consumi idrici domestici	Consumo giornaliero pro capite di acqua per uso domestico [l/ab]
5 Dispersione della rete	Differenza tra l'acqua immessa e quella consumata per usi civili, industriali e agricoli [come quota % sull'acqua immessa]
6 Capacità di depurazione	Percentuale popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane [%]
7 Rifiuti: produzione di rifiuti urbani	Produzione annuale pro capite di rifiuti urbani [kg/ab]
8 Rifiuti: raccolta differenziata	% RD [frazioni recuperabili] sul totale rifiuti prodotti
9 Trasporto pubblico: passeggeri	Passeggeri trasportati annualmente [per abitante] dal trasporto pubblico [passeggeri/ab]
10 Trasporto pubblico: offerta	Percorrenza annua [per abitante] del trasporto pubblico [km-vettura/ab]
11 Tasso di motorizzazione auto	Auto circolanti ogni 100 abitanti [auto/100 ab]
12 Incidentalità stradale	Numero di morti e feriti in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti [morti e feriti/1.000 ab]
13 Isole pedonali	Estensione pro capite della superficie stradale pedonalizzata [mq/ab]
14 Piste ciclabili [equivalenti]	Indice che misura i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti [m_eq/100 ab]
15 Alberi in area urbana	Numero di alberi in aree di proprietà pubblica (strade e parchi) [alberi/100 ab]
16 Energie rinnovabili – Solare fotovoltaico e termico pubblico	Potenza installata su edifici pubblici [Kw/1.000 ab]

Ecosistema Urbano 2017: Classifica Finale

Di seguito riportiamo la graduatoria, stilata in base alla qualità ambientale, dei 104 comuni capoluogo di Provincia italiani: Mantova risulta la città migliore per la qualità dell'aria (76,80%), passando dalla terza posizione del 2016; Macerata prima nel 2016 ora è settima; miglioramenti significativi per Milano, Lodi e Venezia; crolla Enna dalla 46a posizione del 2016 alla 104a e ultima del 2017!

Pos.	Città	%	Pos.	Città	%	Pos.	Città	%	Pos.	Città	%
1	Mantova	76,80	27	Vercelli	57,27	53	Sassari	50,75	79	Grosseto	42,72
2	Trento	75,31	28	Ferrara	57,19	54	Modena	50,55	80	Prato	42,38
3	Bolzano	75,01	29	Rimini	57,12	55	Lucca	50,44	81	Torino	42,26
4	Parma	74,94	30	Forlì	56,96	56	Isernia	50,01	82	Pistoia	41,57
5	Porden.	71,86	31	Milano	56,84	57	Livorno	49,33	83	Ragusa	41,01
6	Belluno	71,68	32	Ancona	56,44	58	Lecco	48,93	84	Alessan.	40,17
7	Macerata	70,12	33	Cuneo	56,43	59	Catanzaro	48,87	85	Matera	40,11
8	Verbania	69,71	34	Aosta	56,39	60	Terni	48,80	86	Napoli	39,30
9	Treviso	68,03	35	Benevento	55,91	61	Rieti	48,69	87	Crotone	39,29
10	Oristano	64,37	36	Nuoro	55,88	62	Salerno	48,57	88	Roma	38,79
11	Cremona	63,48	37	Pisa	55,67	63	Reggio Calabria	48,00	89	Latina	38,01
12	Udine	63,33	38	Ravenna	55,57	64	Rovigo	47,16	90	Messina	36,18
13	Cosenza	62,92	39	Trieste	55,06	65	Chieti	46,51	91	Vibo Valentia	35,77
14	Reggio Emilia	62,56	40	Vicenza	54,35	66	Como	46,46	92	Potenza	35,62
15	Biella	61,82	41	Ascoli Piceno	54,14	67	Novara	46,07	93	Trapani	35,61
16	Sondrio	61,63	42	Padova	54,09	68	Imperia	45,85	94	Monza	34,66
17	LaSpezia	61,01	43	Avellino	52,89	69	Pavia	45,68	95	Caserta	34,56
18	Teramo	60,42	44	Siena	52,88	70	Foggia	45,54	96	Massa	34,00
19	Savona	60,21	45	Verona	52,82	71	Taranto	45,10	97	Siracusa	33,17
20	Lodi	59,79	46	Piacenza	52,65	72	Varese	45,09	98	Agrigento	31,60
21	Venezia	59,41	47	L' Aquila	52,21	73	Campob.	44,52	99	Frosinone	31,03
22	Bologna	59,15	48	Arezzo	51,93	74	Genova	44,08	100	Catania	29,45
23	Perugia	58,41	49	Brescia	51,55	75	Bari	43,63	101	Palermo	28,90
24	Pesaro	58,01	50	Asti	51,28	76	Pescara	43,36	102	Viterbo	28,83
25	Gorizia	57,98	51	Firenze	51,10	77	Lecce	43,14	103	Brindisi	26,78
26	Bergamo	57,31	52	Cagliari	50,87	78	Caltanis.	42,93	104	Enna	22,74

In Allegato è possibile analizzare anche altri aspetti tra cui le tabelle dei singoli indicatori.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Affidamenti diretti in house, slitta al 30 novembre 2017 l'iscrizione nell'Elenco

Affidamenti diretti in house, prorogato al 30 novembre il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco

L'Anac ha reso noto (**comunicato del 25 ottobre 2017**) che il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per affidamenti diretti *in house*, slitta al **30 novembre 2017**.

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, l'Anac è tenuta ad istituire l'Elenco delle amministrazioni e degli enti



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), puoi consultare, integrare, modificare i tuoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it

